



Regolamento

Catch and release



Associazione Dilettantistica Pesca Sostenibile
Alto Potenza e Scarzito





REGOLAMENTO

Art. 1

(Finalità e principi)

1. L'attività di pesca sportiva è consentita se compatibile con la conservazione degli ecosistemi naturali.
2. L'associazione di gestione dei tratti in concessione ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli enti pubblici interessati e dell'associazionismo.
3. L'attività di pesca è autorizzata secondo le leggi vigenti e con gli ulteriori limiti derivanti dal presente disciplinare. Il soffermarsi lungo i corsi d'acqua in possesso di attrezzi pronti per l'uso è considerata attività di pesca.
4. Ai fini della tutela ambientale e della fauna ittica, l'esercizio della pesca potrà essere modificato, sospeso o vietato in qualsiasi momento.
5. Una volta l'anno saranno svolti censimenti dell'ittiofauna per monitorare gli effetti di tale progetto.
6. Per quanto non contemplato dal presente disciplinare si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale.

Art. 2

(Zone di pesca)

I tratti di fiume regolamentati sono:

- **Potenza Est:** dalla fine del percorso "Vurgacci" al ponte sulla statale 361 (bivio per Cartiere Fedrigoni).
- **Potenza Ovest:** dal ponte della frazione di San Cassiano nel comune di Fiuminata, al ponte in legno nei pressi degli impianti sportivi del comune di Pioraco.
- **Scarzito:** dal ponte di Agolla in corrispondenza del ristorante "Il sentiero del sole" al ponte della S.P. 97 bivio che conduce a Sefro all'interno del centro abitato di Pioraco.
- **Giardini:** dal ponte di legno nel comune di Pioraco al ponte romano detto "Marmone". - Tratto riservato esclusivamente alla didattica per bambini al di sotto dei 14 anni.

Art. 3

(Periodo di pesca e autorizzazioni)

1. La pesca è autorizzata come da calendario piscatorio regionale salvo necessità eccezionali.
2. L'esercizio della pesca è consentito solo a chi è in possesso di regolare licenza e tesserino segna catture.

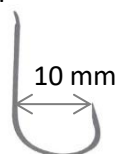
Art. 4

(Metodi di pesca)

1. In tutti i settori è consentita unicamente la pesca con tecnica "Catch and Release" con reimmissione immediata in acqua del pescato vivo.



2. Sono consentite tutte le tecniche di pesca autorizzate dalla Legge Regionale n° 11 del 2003 per le acque di categoria "A" e "A-ZTM".
3. Ogni pescatore può esercitare l'azione di pesca con una sola canna munita o no di mulinello e armata di un solo amo privo di ardiglione, anche nella pesca a spinning. Nel caso di pesca con esche naturali l'amo deve avere dimensioni tali da arrecare il minor danno possibile ai pesci, nello specifico la distanza tra la punta e il gambo deve essere di almeno 10 mm.



4. Sono consentite le seguenti esche:
 - i. esche naturali **ad eccezione di:**
 - larve di mosca carnaria (bigattino)
 - uova di pesce
 - pesce naturale, sia vivo che morto
 - tutte le paste chimiche
 - ii. esche siliconiche;
 - iii. coda di topo con un massimo di una mosca artificiale;
 - iv. artificiali per spinning con un solo amo.
5. E' vietata la cattura di pesce con qualsiasi attrezzo diverso dalla canna da pesca.
6. E' vietata la pasturazione e la detenzione di pesci sia vivi che morti durante la pesca.

Art. 5

(Ulteriori divieti)

1. E' vietato:
 - abbandonare esche e rifiuti di ogni tipo lungo le sponde dei fiumi;
 - avvicinarsi al fiume con mezzi motorizzati che dovranno restare parcheggiati sulle strade carrozzabili;
 - accendere fuochi;
 - montare tende senza preventiva autorizzazione delle amministrazioni comunali;
 - estirpare, tagliare e/o danneggiare piante di qualsiasi genere;
 - utilizzare apparecchiature elettroniche e/o produrre schiamazzi che possano arrecare disturbo a chi usufruisce del luogo;
 - compiere atti che possano arrecare danni all'ambiente;
 - immettere specie animali alloctone.



Art. 6

(Tutela della fauna ittica)

1. E' obbligatorio il rilascio immediato del pescato.
2. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento al pescatore e alla successiva liberazione, inoltre la manipolazione del pesce deve essere effettuata con estrema cura e con le mani bagnate.
3. Il recupero del pesce allamato deve essere fatto con l'uso del guadino preferibilmente con rete siliconica.
4. La slamatura dei pesci va effettuata in acqua o con le mani bagnate. Qualora non fosse possibile asportare facilmente l'amo è obbligatorio recidere il filo all'esterno dell'apparato boccale.

Art. 7

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:
 - a) agli agenti dipendenti dalle Province;
 - b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
 - c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Carabinieri Forestali, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n° 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino segna catture, nonché del permesso di pesca, delle esche e degli attrezzi.
4. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.
5. Il compito di controllo e verifica dei permessi rilasciati, oltre agli agenti di cui al comma 1, è di competenza dei soci dell'associazione cui spetta la gestione. Durante il controllo giornaliero i soci possono chiedere l'esibizione del permesso a coloro che sono in azione di pesca ed allontanare chi ne è sprovvisto comunicando alle autorità competenti l'avvenuta infrazione.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, ai fini del presente disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 della Legge Regionale 3 giugno 2003 n° 11.